SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116.

Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

95G0157

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. **117.**

Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, in materia di mezzi e trasporti eccezionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'assunzione di personale precario dell'ANAS per la manutenzione e la sicurezza delle tratte stradali appenniniche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è prorogato al 31 dicembre 1999, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino e non oltre il 30 giugno 1995, n. 150 unità di operai e cantonieri di livello IV e V da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0166

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 118.

Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di febbraio 1997 si terrà la manifestazione denominata «Campionati mondiali di sci alpino», nei territori di Sestriere e dell'Alta Valle di Susa, e che nel corso dello stesso anno si svolgeranno i «Giochi del Mediterraneo» nella città di Bari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di realizzare interventi viari necessari per favorire l'afflusso e la mobilità nelle zone interessate dallo svolgimento di dette manifestazioni sportive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

Art. 1.

Opere viarie per i Campionati mondiali di sci alpino del 1997

1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 2 e 3 si applicano all'esecuzione delle opere statali e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle di Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione, entro il 31 dicembre del 1996, anche per lotti funzionali ed agibili, qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici ed artistici.

3. Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

4. Le procedure disciplinate dagli articoli 2 e 3 si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali ed alle altre opere di pubblico interesse aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.

Conferenza dei servizi

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. L'approvazione assunta all'unanimità, come risultante da apposito verbale della conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i sindaci dei comuni interessati, nonché le altre amministrazioni o enti interessati.

3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della citata legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Interventi

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:

a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24).

2. Subordinatamente al loro inserimento nel terzo stralcio attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, sentita la regione Piemonte possono essere realizzate, applicando le disposizioni di cui all'articolo 2, le seguenti opere:

a) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

c) viabilità Sestriere-Cesana;

d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale n. 24);

e) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla A32;

g) completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

3. Le opere di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a licitazione privata con procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, dello stesso decreto e a valere sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte, e lettere *f)* e *g)*, sono affidate in concessione di progettazione, costruzione e gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici, utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in conto residui, ovvero sono affidate in concessione di costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.

4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2 non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

6. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento dei lavori siano state concluse.

7. Le eventuali economie verificatesi all'atto dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le disponibilità del piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a favore della regione Piemonte.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO.

Art. 4.

Ambito della normativa

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino facenti parte delle comunità montane Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese Pedemontano.

Art. 5.

Incompatibilità e funzioni

1. Il commissario straordinario e il vice commissario straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

Art. 6.

Comitato di consulenza

1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Programma degli interventi

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza, definisce e approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

a) l'organizzazione dei Campionati;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati;

h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per i Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8.

Conferenze dei servizi

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dall'approvazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Per le esigenze relative alla sede del commissario straordinario ed alla connessa organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore, dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

Capo III

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

Art. 10.

Svolgimento e organizzazione

1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è rappresentato da:

a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi inclusi nel programma di cui all'articolo 12;

b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di un comitato di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, coordina le iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione.

3. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 11.

Comitato organizzatore locale

1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono affidate a un comitato organizzatore locale la cui composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato predispone un programma, con la indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

3. Il presidente del comitato organizzatore locale a favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo di aperture di credito, opera quale funzionario delegato, rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul complesso della gestione.

4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo per l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della manifestazione dovranno essere posti a disposizione gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Programma degli interventi e sua realizzazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi occorrenti.

2. Il comitato di coordinamento approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della regione Puglia e presso quella della provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dall'approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui al comma 2.

4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo, il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di Bari, il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.

5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il comitato di coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla

realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto.

6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma approvato e ne valuta:

a) l'incidenza sullo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;

b) la realizzazione entro il mese di aprile del 1997;

c) la congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) il rispetto dei vincoli ambientali, archeologici, storici, artistici ed architettonici e le compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e territoriale;

e) la congruità dei benefici ed utili previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti privati;

f) l'esito della valutazione di impatto ambientale relativa, ove prevista dall'allegato I della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.

7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche, che deve essere attestato nella relazione tecnica che accompagna i progetti medesimi.

8. La conferenza emette le proprie definitive determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse tempestivamente agli enti competenti.

9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*. Il legale rappresentante delle amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di Bari.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 20 aprile 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0167

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 119.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di

Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislatura portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente: «*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».

2. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendono procedere a nuova designazione.».

3. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis.* I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

4. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica sino al 31 dicembre 1996.».

5. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

6. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

7. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

9. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

10. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

11. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le autorità portali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime.».

12. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

13. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c),* del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 80.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel Registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

14. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

15. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

16. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvate con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, ed all'articolo 21, comma 7, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del

codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

17. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 16 sostituiscono le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 49.

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.

Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.

Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.

Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 settembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, nonché il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso del certificato limitato RTF;

e) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto previsto dal secondo comma del medesimo articolo, le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

3. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati dall'art. 283 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

4. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne e promiscue occorrono i seguenti requisiti:

a) essere iscritto nella terza categoria del personale nelle acque interne;

b) aver compiuto i 21 anni di età;

c) aver assolto l'obbligo scolastico;

d) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; le suddette patenti devono essere in regolare corso di validità;

e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, punto 4, del regolamento della navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico, concernente l'equipaggio della nave, diritti e doveri del comandante, contratti di utilizzazione delle unità da diporto, navigazione e manovra, impiego dei mezzi antincendio e salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.

5. Le sessioni di esame per il conseguimento del titolo professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi indicati per gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione di esame è composta dai membri previsti per gli esami di capitano e per capo timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

6. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

7. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione delle acque interne e promiscue.

8. Coloro che abbiano esercitato il comando di unità da diporto adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi al triennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge e siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 3, possono conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale, il periodo sopramenzionato deve risultare da una attestazione rilasciata al soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di noleggio delle unità da diporto sulle quali l'interessato è stato imbarcato. Il titolo professionale deve essere conseguito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco, abilitati al comando delle unità navali, entro cinque anni dalla data di cessazione del servizio, possono conseguire, senza esami, i titoli professionali di cui ai commi 2 o 3, purché abbiano gli altri requisiti previsti dai detti commi.

Art. 18.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 KW o a 75 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.».

2. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione senza alcun limite dalla costa;

b) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

3. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostuito dal seguente:

«Per il comando e la condotta dei natanti da diporto dotati di motore avente le caratteristiche indicate dall'articolo 18, primo comma, della presente legge, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a motore abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa.».

4. L'articolo 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — *1.* I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti.

2. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 20, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle altre autorità marittime a ciò delegate, nonché dalle direzioni compartimentali della motorizzazione civile.

3. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere *a)* e *c)*, nonché quella per il comando per le navi da diporto sono rilasciate dalla capitaneria di porto e dagli uffici circondariali marittimi.

4. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

5. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «alle lettere *a)*, *b)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)* e *c)*».

Art. 19.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Per la realizzazione, nell'ambito del piano triennale 1995-1997 per l'informatica, del sistema di governo, della rete di telecomunicazione e del sistema operativo di comando e controllo della navigazione ai fini della sicurezza del traffico marittimo e della ricerca e soccorso in mare, è autorizzata la spesa di L. 22.000 milioni per l'anno 1995 e di L. 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione di cui alla tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0168

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. **120.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

4. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro e subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti dell'università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 5.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica, nonché il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Art. 6.

1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 e al

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti.

2. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.

5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati.

Art. 9.

1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

3. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, dell'abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ai fini di cui al comma 3, sono ammessi alle scuole di specializzazione anche i laureati in medicina e chirurgia che conseguano l'abilitazione nella predetta sessione straordinaria.

Art. 11.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0169

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. **121.**

Interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, fissandone l'entrata in vigore alla data del 30 aprile 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disciplina transitoria

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90 *(Disciplina transitoria)*. — *1.* Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e l'articolo 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993 e alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vicepretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Art. 2.

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. — *1.* Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*
MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0170

DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. **122**.

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un tetto massimo per gli onorari spettanti ai sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*
MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*
CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1, entrano in funzione il 2 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A2364

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 febbraio 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Carlo Chimenti e prof. Giovanni Puoti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti il regio decreto 16 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 1, commi 8, 9, 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica», con cui sono stati soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile ed è stato istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1995, con cui è stato reso noto il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1995

con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato ai trasporti ed alla navigazione il dott. Carlo Chimenti e il prof. Giovanni Puoti;

Considerato che, in attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 13, della citata legge n. 537/1993, si rende necessario provvedere alla delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato nelle materie di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato dott. Carlo Chimenti e prof. Giovanni Puoti sono delegati a partecipare, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente, alle attività parlamentari rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati inerenti alla amministrazione dei trasporti e della navigazione.

2. In caso di impedimento di uno dei due Sottosegretari subentra nella delega l'altro Sottosegretario.

Art. 2.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate alla firma del Sottosegretario di Stato dott. Carlo Chimenti i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle direzioni generali, degli ispettorati e del Comando generale delle capitanerie di porto dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi:

Direzione generale degli affari generali e del personale del soppresso Ministero della marina mercantile.

Tutti gli atti.

Direzione generale del naviglio.

Tutti gli atti.

Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli riguardanti le determinazioni e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione e di rapporti internazionali.

Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

Tutti gli atti, con esclusione dei provvedimenti di scioglimento di organi di amministrazione degli enti sottoposti a vigilanza, nonché di consigli e commissioni di lavoro portuale ed eventuali relative nomine di commissari straordinari.

Direzione generale del demanio marittimo e dei porti.

Tutti gli atti, fatta eccezione per quelli di politica e programmazione portuale e per quelli di concerto in materia con il Ministero dei lavori pubblici, per i decreti interministeriali di classificazione dei porti marittimi, per le proposte di nomina dei presidenti delle autorità portuali e degli altri organi delle autorità stesse.

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Tutti gli atti, fatta eccezione per le direttive concernenti gli acquisti di mezzi nautici e relative dotazioni, i trasferimenti dei direttori marittimi e dei capi dei compartimenti.

Ispettorato tecnico del soppresso Ministero della marina mercantile.

Tutti gli atti.

Art. 3.

1. Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegate alla firma del Sottosegretario di Stato prof. Giovanni Puoti i seguenti atti riguardanti materie di competenza delle direzioni generali e degli ispettorati dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile fatta eccezione di quelli riservati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, o espressamente delegati ai dirigenti delle direzioni e ispettorati stessi:

Direzione generale dell'aviazione civile.

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia dei rapporti d'impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello.

Decisione dei ricorsi gerarchici ex art. 11 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia di rapporto d'impiego avverso i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello.

Decisione dei ricorsi gerarchici in materia di autotrasporti di viaggiatori e merci, nazionale e internazionale, nonché in materia di accesso alla professione dei relativi settori.

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida dei veicoli a motore e delle carte di circolazione, avverso i provvedimenti di revisione, revoca, denegato rilascio e declassamento delle patenti di guida dei veicoli a motore.

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i giudizi delle commissioni mediche locali.

Decisione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di revisione dei veicoli.

Art. 4.

1. Il dott. Carlo Chimenti, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede il consiglio di amministrazione del soppresso Ministero della marina mercantile.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Giovanni Puoti, in caso di impedimento o assenza del Ministro, presiede:

il consiglio di amministrazione della Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile e la commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, incaricata dell'esame dei diritti aeroportuali e della determinazione delle tariffe aeree ed aeroportuali;

la commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981;

la commissione di cui all'art. 13 della legge 14 giugno 1940, n. 410, sulle Ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per l'ammodernamento delle Ferrovie concesse;

la commissione di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, per le Ferrovie metropolitane;

il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297.

Art. 6.

1. I Sottosegretari di Stato dott. Carlo Chimenti e prof. Giovanni Puoti sono delegati, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentare il Ministro nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Art. 7.

1. I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'ufficio di gabinetto, cui debbono essere inoltrati dai competenti uffici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 58

95A2336

DECRETO 24 febbraio 1995.

Integrazione al decreto 8 febbraio 1995 recante delega di attribuzioni del Ministro dei trasporti e della navigazione per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Carlo Chimenti e prof. Giovanni Puoti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale n. 17T dell'8 febbraio 1995 con il quale si è provveduto alla delega di funzioni ai Sottosegretari di Stato del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerata l'opportunità di integrare il suddetto decreto relativamente alle deleghe attribuite al Sottosegretario di Stato prof. Giovanni Puoti;

Decreta:

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato prof. Giovanni Puoti i decreti di conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali ex art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Roma, 24 febbraio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 71

95A2337

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna;

Vista la delibera del 15 dicembre 1994, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 8, 13 e 14, nonché l'inserimento dell'art. 22 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 8, 13 e 14, nonché l'inserimento dell'art. 22 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 8.

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

(omissis);

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sulle modifiche statutarie proposte dal consiglio o presentate da almeno la metà più uno dei soci nominati, con le modalità previste dall'art. 22;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Comma 2.

L'assemblea, inoltre, esprime il parere sulla proposta di destinazione dell'avanzo di esercizio.

Art. 13.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la nomina del presidente e del vice presidente;

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

c) la proposta alla assemblea di nomina di nuovi soci; a tal fine ... *(omissis)*;

d) l'accertamento sulla sussistenza ... *(omissis)*;

e) la dichiarazione per quanto di sua competenza ... *(omissis)*;

f) la nomina e la revoca del segretario ... *(omissis)*;

g) la costituzione del comitato esecutivo, di commissioni ... *(omissis)*.

(Omissis).

Comma 5.

Il consiglio delibera inoltre sulle modifiche statutarie con le modalità previste dall'art. 22.

Art. 14.

(Omissis).

Comma 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui alla lettera *l)* dell'articolo precedente è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio in carica. Per le deliberazioni di cui alle lettere *a), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o)*, e per quelle di cui all'art. 13.5 è necessario il voto favorevole ... *(omissis)*.

(Omissis).

Art. 22.

Comma 1.

Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci.

Comma 2.

L'iniziativa per la modifica statutaria può essere assunta dal consiglio o dai soci. Nel primo caso il consiglio approva la modifica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica e la sottopone, alla prima riunione successiva, all'assemblea, che delibera con la maggioranza qualificata della metà più uno dei soci nominati.

Comma 3.

La modifica statutaria richiesta dai soci ex art. 8.1, formulata compiutamente in forma di testo normativo e controfirmata dai soci proponenti, è inoltrata al presidente della Fondazione, che ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione.

Comma 4.

Il consiglio di amministrazione iscrive la modifica statutaria all'ordine del giorno della prima riunione successiva dell'assemblea, corredandola del proprio parere. La proposta di modifica è approvata dall'assemblea con la maggioranza qualificata indicata al comma 2.

Comma 5.

La modifica statutaria si intende definitivamente approvata, dopo che la stessa è stata deliberata anche dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

95A2334

DECRETO 7 aprile 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 marzo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 marzo 1995 che hanno disposto per il 30 marzo 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 marzo 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 marzo 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,22 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,40 per i B.O.T. a a centottantatre giorni e a L. 89,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 430.733.323.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 giugno 1995; a L. 812.608.796.000 per i titoli a centottantare giorni con scadenza 29 settembre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 1.465.815.445.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 29 marzo 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,87 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,74 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2403

DECRETO 13 aprile 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1995, n. 545206, con il quale la società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a., in liquidazione, con sede in Milano, piazza della Repubblica, 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 279970, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto, quale commissario liquidatore, il prof. Salvatore Sarcone, nato a Cutro (Catanzaro) il 21 maggio 1944;

Vista la lettera del 30 marzo 1995 con la quale il prof. Salvatore Sarcone ha chiesto, per motivi di deontologia professionale, di non poter accettare la nomina a commissario liquidatore della Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

L'avv. Pietro Maria Tantalo, nato a Matera il 19 agosto 1956, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Sistemi e tecnologie speciali - S.T.S. S.p.a., in liquidazione, con sede in Milano, piazza della Repubblica, 32, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Milano n. 279970, in sostituzione del prof. Salvatore Sarcone.

Roma, 13 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2335

DECRETO 13 aprile 1995.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 1.000 «tipo 1982».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, n. 235011, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1.000 «tipo 1982»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 1.000 «tipo 1990», la circolazione della banconota «tipo 1982» si è ridotta per cui si rende opportuno disporne la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 1.000 «tipo 1982», autorizzati con decreto ministeriale 6 gennaio 1982, n. 235011; cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 30 giugno 1995.

Successivamente a tale data i biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2355

DECRETO 20 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 1995 è pari a 29.985 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 luglio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2400

DECRETO 20 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 1995 è pari a 29.985 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta

senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2401

DECRETO 20 aprile 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 1995 è pari a 29.985 miliardi;

Decreta:

Per il 28 aprile 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 aprile 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 aprile 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2402

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo» e riconoscimento della sottozona «Colline Teramane».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1992 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine «Montepulciano d'Abruzzo»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato mediante il riconoscimento della sottozona «Colline Teramane»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» e di riconoscimento della sottozona «Colline Teramane», formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1994;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la proposta di disciplinare sopra citata;

Considerato che l'art. 4 del predetto regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1992, è integrato dal testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini «Montepulciano d'Abruzzo» con l'indicazione della sottozona «Colline Teramane» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline Teramane», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline Teramane» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti «Montepulciano d'Abruzzo» in cui siano presenti viti del vitigno «Montepulciano» in percentuale diversa da quella indicata nel sopra citato art. 2 del disciplinare.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di cancellazione dall'albo della sottozona, resta comunque confermata per i vigneti interessati l'iscrizione all'albo della denominazione di origine «Montepulciano d'Abruzzo».

L'inosservanza dell'art. 8 dell'unito disciplinare è punita a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1995

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo» sottozona «Colline Teramane»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» con il riferimento alla sottozona «Colline Teramane» è riservata al vino proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composte dal vitigno «Montepulciano» almeno al 90%: possono concorrere le uve del vigneto «Sangiovese» fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 450 m.s.l. con esclusione dei fondovalli umidi.

La zona di produzione del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio, S. Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto.

Tale zona è così delimitata:

dalla s.s. n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in direzione sud.

La zona interessata è quella delimitata in direzione est della s.s. n. 81 Piceno Aprutina che arriva sino a Teramo.

A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione di Montorio al Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di Collevecchio si arriva a Villa Cassetti.

Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val Vomano sino al km 27.

Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332, continuando per S. Agostino a quota 326.

In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione di Penna S. Andrea.

Si tocca località Trinità a quota 374.

Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per Cellino Attanasio.

Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e toccando quota 342 si arriva alla località Marciano.

Si prosegue in direzione di Castiglion Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia il fiume fino a nord.

Si risale in località Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando quota 270.

Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347.

Si prosegue per la s.p. n. 31 in direzione di Villa Pozza.

Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba.

Si risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione Atri in località Tre Ciminiere, si imbocca la s.p. n. 30 incrociando località S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni.

Si ridiscende a destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri.

Si costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16.

La s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di Martinsicuro.

Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s. Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al km 10.

Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. n. 2.

Si prosegue ad ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano.

Si costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione di vino «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee con tendenza all'arancione per l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico, etereo, intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto ma armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta come qualificazione la dizione «riserva».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio.

Per l'immissione al consumo del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane sono ammessi soltanto recipienti della capacità di litri:

0,375;
0,750;
1,500;
3,000.

Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.

Nella presentazione e designazione del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari». È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» Colline Teramane è tenuto all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

95A2338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1995.

Integrazione al regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio provvedimento in data 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995, recante il regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995;

Ritenuta l'esigenza di integrare le disposizioni del regolamento anzidetto per quanto concerne le fasce orarie di trasmissione degli spot trasmessi dalle emittenti radiofoniche;

Tenute presenti le fasce orarie di maggior ascolto delle emittenti radiofoniche;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 14 del provvedimento 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995, recante il regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995, è aggiunto il seguente comma:

«7. Per le emittenti radiofoniche, ferma ogni altra disposizione del presente articolo, la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonché tra le ore 14 e le ore 18.».

Art. 2.

1. Il termine di sette giorni previsto dall'art. 13, comma 1, del regolamento 12 aprile 1995, per diffondere il comunicato relativo all'offerta di pubblicità, è sostituito, per quanto concerne le sole emittenti radiofoniche, dal termine di tre giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nell'art. 9, comma 2, del regolamento 12 aprile 1995 le parole «art. 5, comma 2» sono sostituite con le parole «art. 8, comma 2».

3. Nell'art. 13, comma 2, lettera *d)*, del regolamento 12 aprile 1995 la parola «testata» è sostituita con la parola «emittente».

4. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A2411

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 18 aprile 1995.

Rettifiche allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 412/interno del 30 marzo 1995 con il quale è emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1968, lo statuto dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia;

Viste le delibere adottate dal senato accademico integrato nella seduta del 23 marzo 1995 e dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 marzo 1995;

Visto che il testo dello statuto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995 non è conforme a quello approvato dai suddetti organi dell'Università;

Considerata la necessità di apportare le rettifiche necessarie e conseguenti;

Decreta:

Il testo dello statuto dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, è rettificato come segue:

All'art. 8 (*Funzioni del rettore*):

il comma 2, lettera *d)*, è sostituito dal seguente:

«*d)* presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle indicazioni espressi dal senato accademico, e il conto consuntivo:»;

il comma 2, lettera *i)*, è sostituito dal seguente:

«*i)* stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni contratto o altra convenzione non di competenza del direttore amministrativo;»;

al comma 2, dopo la lettera *o)*, viene aggiunta la lettera *p)*:

«*p)* trasmette l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione ai componenti del comitato dei referenti sociali e al presidente del consiglio degli studenti.».

All'art. 10 (*Il prorettore*):

i commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione».

«4. Il prorettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facoltà di appartenenza».

All'art. 12 (*Composizione del consiglio di amministrazione*):

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.».

L'art. 14 (*Funzioni del comitato dei referenti sociali*) è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato dei referenti sociali è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo per quanto riguarda le linee strategiche di sviluppo e di gestione dell'Università.

Designa un esperto componente del consiglio di amministrazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno. Il comitato è convocato anche su richiesta di un componente in relazione agli argomenti oggetto dell'ordine del giorno del successivo consiglio di amministrazione.».

All'art. 15 (*Composizione del comitato dei referenti sociali*):

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato dei referenti sociali è costituito da:

il rettore, che lo presiede;

un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il direttore regionale delle entrate per il Veneto;

un rappresentante della regione;

un rappresentante della provincia;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

un rappresentante del C.N.R.;

un rappresentante del C.N.E.L.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore amministrativo, quest'ultimo anche con funzioni di segretario verbalizzante.».

All'art. 18 (*Difensore degli studenti*):

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il difensore è nominato dal rettore, su designazione del consiglio degli studenti sentito il senato accademico, tra personalità di riconosciuta autorevolezza e prestigio per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il consiglio di amministrazione fissa i suoi emolumenti.».

All'art. 23 (*Composizione e funzioni del collegio dei revisori dei conti*):

il comma 1, lettera *b)*, è sostituito dal seguente:

«*b)* due dirigenti o funzionari della Ragioneria generale dello Stato, di cui uno effettivo e uno supplente;».

Alla tabella *C* - Corsi di laurea e corsi di diploma universitario dell'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

la dicitura «corso di laurea in scienze dell'informazione» è sostituita dalla dicitura «corso di laurea in informatica».

Venezia, 18 aprile 1995

p. *Il rettore:* GATTI

95A2365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1995.

95A2343

Mancata conversione del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1995.

95A2344

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Rettoria di San Francesco d'Assisi», in Matera

Con decreto ministeriale 6 aprile 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Rettoria di San Francesco d'Assisi», in Matera.

95A2347

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione laicale con fini di religione - Salvina Matana», in Torino

Con decreto ministeriale 6 aprile 1995 è stato approvato il nuovo statuto dell'«Associazione laicale con fini di religione - Salvina Matana», con sede in Torino, composto di diciassette articoli, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Associazione stessa in data 6 giugno 1994, giusta atto pubblico n. 46383 di repertorio per notaio Mario Levati.

95A2348

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 1995, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglie d'argento

Alla bandiera di guerra del 2° reggimento Bersaglieri con la motivazione: «Inquadrato nelle forze del contingente italiano impegnato in Somalia per le operazioni di soccorso e protezione alla popolazione, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, si prodigava con totale dedizione ed elevata professionalità nella delicatissima e pericolosa missione. Operando in condizioni estreme di sicurezza, i suoi uomini hanno sempre confermato sia in attività di controllo del territorio, sia in azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi sia in operazioni antibanditismo e/o scorte a convogli umanitari, elevate capacità operative, altissimo senso del dovere e coraggio non comune. Coinvolto in conflitti a fuoco, reagiva sempre con efficacia, dimostrando in ogni circostanza la capacità di discriminare e graduare le reazioni del proprio personale evitando così inutili spargimenti di sangue. La fierezza, l'orgoglio e la certezza di portare vitale soccorso umanitario ad una popolazione disperata e la necessità di ridare ordine ad un Paese martoriato dalla guerra civile sono state le motivazioni che ne hanno contraddistinto l'operato. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che hanno concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano». — Somalia, 30 giugno 1993 - 8 ottobre 1993.

Alla bandiera di guerra del 3° reggimento Bersaglieri con la motivazione: «Inquadrato nelle forze del contingente italiano impegnato in Somalia per le operazioni di soccorso e protezione alla popolazione. Nonostante le oggettive difficoltà ambientali, si prodigava con totale dedizione ed elevata professionalità nella delicatissima e pericolosa missione. Operando in condizioni estreme di sicurezza, i suoi uomini hanno sempre confermato sia in attività di controllo del territorio, sia in azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi sia in operazioni antibanditismo e/o scorte a convogli umanitari, elevate capacità operative, altissimo senso del dovere e coraggio non comune. Coinvolto in conflitti a fuoco, reagiva sempre con efficacia, dimostrando in ogni circostanza la capacità di discriminare e graduare le reazioni del proprio personale evitando così inutili spargimenti di sangue. La fierezza, l'orgoglio e la certezza di portare vitale soccorso umanitario ad una popolazione disperata e la necessità di ridare ordine ad un Paese martoriato dalla guerra civile sono state le motivazioni che ne hanno contraddistinto l'operato. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che hanno concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano». — Somalia, 9 ottobre 1993 - 22 gennaio 1994.

Alla bandiera di guerra del 6° reggimento Bersaglieri con la motivazione: «Inquadrato nelle forze del contingente italiano impegnato in Somalia per le operazioni di soccorso e protezione alla popolazione, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, si prodigava con totale dedizione ed elevata professionalità nella delicatissima e pericolosa missione. Operando in condizioni estreme di sicurezza, i suoi uomini hanno sempre confermato sia in attività di controllo del territorio, sia in azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi, sia in operazioni antibanditismo e/o scorte a convogli umanitari, sia infine durante le fasi di abbandono delle posizioni di Belet Wein e Bulo Burti, elevate capacità operative, altissimo senso del dovere e coraggio non comune. Più volte coinvolte in conflitti a fuoco, le sue unità reagivano sempre con efficacia, dimostrando in ogni circostanza la capacità di discriminare e graduare le reazioni del proprio personale evitando così inutili spargimenti di sangue. La fierezza, l'orgoglio e la certezza di portare vitale soccorso umanitario ad una popolazione disperata e la necessità di ridare ordine ad un Paese martoriato dalla guerra civile sono state le motivazioni che ne hanno contraddistinto l'operato. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che hanno concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano». — Somalia, 30 novembre 1993 - 24 febbraio 1994.

Alla bandiera di guerra del 78° reggimento Fanteria «Lupi di Toscana» con la motivazione: «Inquadrato nelle forze del contingente italiano impegnato in Somalia per le operazioni di soccorso e protezione alla popolazione, nonostante le oggettive difficoltà ambientali, si prodigava con totale dedizione ed elevata professionalità nella delicatissima e pericolosa missione. Operando in condizioni estreme di sicurezza, i suoi uomini hanno sempre confermato sia in attività di controllo del territorio, sia in azioni di rastrellamento per la ricerca d'armi sia in operazioni antibanditismo e/o scorte a convogli umanitari, spiccate capacità operative, altissimo senso del dovere e coraggio non comune. In particolare, il giorno 9 ottobre 1993 veniva coinvolto in un conflitto a fuoco di particolare intensità, a seguito del rinvenimento di un ingente quantitativo di armi e munizioni. In tale circostanza l'unità reagiva con immediatezza ed efficacia, dimostrava

capacità di discriminare e graduare le reazioni del proprio personale tenendo in tal modo un contegno esemplare che consentiva di evitare inutili spargimenti di sangue tra la popolazione somala. La fierezza, l'orgoglio e la certezza di portare vitale soccorso umanitario ad una popolazione disperata e la necessità di ridare ordine ad un Paese martoriato dalla guerra civile sono state le motivazioni che ne hanno contraddistinto l'operato anche se svolto esponendo la vita a manifesto rischio. Chiaro esempio di grande perizia ed estremo valore che hanno concorso ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano». — Somalia, 20 agosto 1993 - 4 dicembre 1993.

Al serg magg f par. Giovanni F. Bozzini, nato il 9 ottobre 1964 a Firenze, con la motivazione· «Giovane sottufficiale, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, partecipava all'operazione "Canguro 11" che prevedeva il rastrellamento di un quartiere della città di Mogadiscio Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente innescati da miliziani somali, si distingueva per indomito coraggio ed elevate doti professionali, reagendo con risolutezza ed efficacia al fuoco degli elementi nemici che più direttamente minacciava le forze nazionali Successivamente si prodigava con sprezzo del pericolo e nobile generosità nell'opera di soccorso ad alcuni paracadutisti rimasti gravemente feriti all'interno di un mezzo colpito da un razzo controcarro. Chiaro esempio di alto senso del dovere, elevate doti di ardimento e ammirevole altruismo». - Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993

Al serg f.par. Francesco Calvisi, nato il 31 agosto 1971 a Nuoro, con la motivazione: «Giovane sottufficiale, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993, ricevuto il compito di scortare con la propria squadra il movimento di una ambulanza, veniva fatto oggetto di un proditorio agguato nei pressi di un quartiere di Mogadiscio in cui erano in corso scontri a fuoco tra miliziani somali e forze italiane. Accerchiato dagli avversari, con lucida determinazione coordinava l'azione dei propri uomini, organizzando la difesa e riuscendo a fronteggiare l'incessante fuoco nemico per circa un'ora. Durante il combattimento, resosi conto che uno dei paracadutisti aveva riportato una seria ferita alla gamba, usciva coraggiosamente allo scoperto per porlo al riparo e prestargli le prime cure. Con il sopraggiungere di una pattuglia corazzata inviata in rinforzo, riusciva a sganciarsi ed a ricongiungersi con il grosso del reparto Chiaro esempio di alto senso del dovere, elevate doti d'ardimento e ammirevole generosità». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al mar.ord. CC par. Pasquale Cinelli, nato il 16 aprile 1959 a Paola (Cosenza), con la motivazione: «Comandante di squadra CC par, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, incaricato di pilotare un VCC addetto al recupero dei feriti in occasione di un cruento scontro a fuoco con guerriglieri somali, si prodigava con grande coraggio, perizia e generosità, reiterando le sortite nell'area della battaglia per portare in salvo numerosi feriti verso le aree di sgombero la sua azione tempestiva ed inesauribile, protrattasi per più ore sotto intenso fuoco avversario da cui veniva fatto segno risultava determinante per l'evacuazione dei feriti più gravi. Fulgido esempio di virtù militari, coraggio, determinazione ed altissimo senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al serg. magg f.par. Daniele Criscuolo, nato il 3 luglio 1968 a Livorno, con la motivazione: «Sottufficiale incursore paracadutista, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993, nello sganciamento delle forze italiane dalla zona dell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, si prodigava con generosità nel soccorrere un commilitone gravemente ferito sotto il fuoco nemico e a trasportarlo fino al mezzo di soccorso a rischio della propria vita. Fulgido esempio di cameratismo, spirito di corpo, solidarietà umana, elevate virtù militari e sprezzo del pericolo». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al c.le par. Carmelo Mandolfo, nato il 24 agosto 1973 a Ragusa, con la motivazione: «Caporale paracadutista di leva, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, partecipava con il 183° reggimento paracadutisti "Nembo" in qualità di pilota VCC, all'operazione "Canguro 11" che prevedeva il rastrellamento di un quartiere della città di Mogadiscio. Coinvolto nei successivi combattimenti proditoriamente condotti da miliziani somali contro le forze italiane, si distingueva per il coraggio, la prontezza e la perizia con cui acquisiva, sotto un'intensa reazione avversaria, la posizione più idonea per un efficace impiego dell'armamento di bordo. Sebbene coinvolto nell'esplosione di un razzo controcarro che aveva colpito il proprio mezzo provocando numerose e gravi perdite tra l'equipaggio, conservava una lucida risolutezza che gli consentiva di sottrarsi alla minaccia avversaria e di garantire ai feriti un sollecito soccorso. Successivamente, pur consapevole dei rischi personali a cui andava incontro nell'attraversare un'area sottoposta ad un incessante fuoco nemico, si prodigava per trasportare alla più vicina struttura sanitaria nazionale i feriti più gravi. Chiaro esempio di sprezzo del pericolo, alto senso del dovere e di nobile generosità» — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al ten. CC par. Francesco Marra, nato il 31 gennaio 1962 a Palermo, con la motivazione: «Ufficiale comandante di plotone CC par., facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, in occasione di un violento combattimento con guerriglieri somali, veniva impiegato quale vicecomandante di un reparto di carabinieri paracadutisti incaricato di raggiungere la zona degli scontri per portare soccorso. Impegnato in tre ore di combattimento si prodigava con slancio, abilità e coraggio per il buon esito della missione, fornendo con il proprio VCC sostegno e copertura ad un'azione degli incursori del 9° btg. d'assalto paracadutisti. In fase di rientro, il suo mezzo da combattimento veniva investito da intenso fuoco avversario che colpiva in modo grave il mitragliere di bordo. Prontamente l'ufficiale chiedeva l'intervento di un elicottero per l'evacuazione medica e faceva trasportare il ferito in area di sgombero. Tale tempestività risultava determinante per la salvezza del ferito. Fulgido esempio di alte virtù militari, capacità di comando, coraggio, determinazione ed altissimo senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al mar.ord. CC par. Elia Passero, nato il 19 febbraio 1956 a Napoli, con la motivazione: «Sottufficiale comandante di squadra CC par., facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, in occasione di un violento scontro a fuoco con guerriglieri somali, veniva incaricato di partecipare all'operazione di sgombero dei feriti dalla zona dove la battaglia era più cruenta. Si prodigava in tale azione con coraggio, determinazione e ferrea volontà, ponendo in salvo numerosi feriti. Terminata l'operazione di sgombero, ritornava nella zona del combattimento per cooperare al disimpegno delle altre forze italiane sul luogo, abbandonata fra gli ultimi sotto intenso fuoco avversario. Fulgido esempio di alte virtù militari, capacità di comando, coraggio, determinazione ed altissimo senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al par. Renzo Polifrone, nato il 5 gennaio 1973 in Venezuela, con la motivazione: «Paracadutista di leva, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993 partecipava con il 183° reggimento paracadutisti "Nembo" in qualità di pilota VCC, all'operazione "Canguro 11" che prevedeva il rastrellamento di un quartiere della città di Mogadiscio. Coinvolto nei successivi combattimenti proditoriamente condotti da miliziani somali contro le forze italiane, si distingueva per il coraggio, la prontezza e la perizia con cui acquisiva, sotto un'intensa reazione avversaria, la posizione più idonea per un efficace impiego dell'armamento di bordo. Mentre con il proprio

carro si accingeva a raggiungere nuovamente la zona degli scontri dopo aver provveduto alla evacuazione di alcuni militari rimasti feriti, resosi conto che l'ufficiale capo carro era stato gravemente colpito da un cecchino somalo, assumeva con lucida risolutezza l'iniziativa e riusciva a ricongiungersi con il reparto. Ivi giunto veniva incaricato di effettuare un ulteriore sgombero di feriti e, incurante dei rischi personali a cui andava incontro per l'incessante fuoco nemico, assolveva con immutata determinazione il compito assegnatogli. Chiaro esempio di ammirevole altruismo, elevato senso del dovere e non comune sprezzo del pericolo». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al ten.col.f. par. Alessandro Puzzilli, nato il 14 febbraio 1951 a Tivoli (Roma), con la motivazione: «Comandante di battaglione paracadutisti, facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, era costantemente alla testa dei propri uomini con i quali condivideva i disagi ed i pericoli. Con la continuità di presenza e la serenità di comportamento, suscitava l'ammirazione dei paracadutisti ed affrontava con elevatissimo spirito di corpo ed ammirevole sacrificio le difficoltà ambientali ed operative. Durante uno scontro a fuoco, inoltre, con serena e previdente azione di comando, coordinava lo sganciamento dei propri uomini limitando le perdite e rimanendo egli stesso leggermente ferito. Chiaro esempio di capacità di comando ed altissimo senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 5 luglio 1993.

Al cap. CC par. Giovanni Truglio, nato il 25 novembre 1959 a Sant'Agata di Esaro (Cosenza) con la motivazione: «Comandante di distaccamento CC par. durante l'operazione "Ibis" in Somalia, in occasione di un violento combattimento contro formazioni somale ribelli, accorreva a dar manforte ai reparti che si trovavano sotto il fuoco nemico. Con grande valentia manovrava le sue unità mobili disciplinando il movimento ed erogando un efficace fuoco che consentiva di eliminare le resistenze nemiche e permetteva alle forze amiche di sottrarsi alle insidie avversarie. Continuava la sua azione svolgendo anche una meritoria opera di soccorso ai feriti gravi e garantendo la sicurezza del dispositivo nella fase finale del ripiegamento. Mirabile esempio di elevate virtù militari, capacità di comando, coraggio, determinazione ed altissimo senso del dovere». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Medaglie di bronzo:

Al serg. magg.f. par. Giovanni Bassetti, nato il 5 agosto 1962 a Tredozio (Forlì), con la motivazione: «Sottufficiale incursore paracadutista, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, inquadrato nel reparto incursori paracadutisti impegnato il 2 luglio 1993 nello sganciamento delle forze italiane dalla zona dell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, si prodigava con grande coraggio, perizia e generosità nell'area della battaglia. La sua azione tempestiva ed inesauribile protrattasi per più ore sotto l'intenso fuoco nemico da cui veniva fatto segno, risultava determinante per la positiva conclusione dell'azione, senza ulteriore spargimento di sangue. Ha evidenziato professionalità, senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo ed ha suscitato con tale comportamento l'ammirazione dei commilitoni ed il consenso dei superiori. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro alla Brigata "Folgore" ed all'Esercito italiano». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al s.ten.f. par. Romeo Carbonetti, nato l'8 febbraio 1967 a Viterbo, con la motivazione: «Ufficiale comandante di plotone paracadutisti, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, partecipava con il 183° reggimento paracadutisti "Nembo" all'operazione "Canguro 11" che prevedeva il rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso del successivo attacco che i miliziani somali sferravano proditoriamente contro le forze italiane, si distingueva per indomito coraggio ed elevate doti professionali. Spintosi con i suoi paracadutisti dove più intensa era la pressione nemica, si prodigava per contrastarla riuscendo infine a fiaccarla con una precisa ed efficace azione di fuoco. Con gagliarda ed eccezionale audacia si esponeva ove maggiore era il pericolo e trascinava, con la virtù dell'esempio, i suoi uomini durante la fase più cruenta del combattimento. Con la sua azione contribuiva validamente allo sganciamento delle forze italiane evitando ulteriori perdite di vite umane. Chiaro esempio di non comune coraggio, alto senso del dovere ed elevate doti di ardimento».

Al serg.f. par. Alessandro Dell'Avvocata, nato il 24 febbraio 1972 a Nettuno (Roma), con la motivazione: «Giovane sottufficiale comandante di squadra paracadutisti, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, ricopriva l'incarico di comandante di un check-point dislocato in un quartiere di Mogadiscio nei pressi del quale si sviluppavano violenti scontri a fuoco tra miliziani somali e forze italiane. In tale circostanza si distingueva per l'indomito coraggio, le elevate doti professionali e la lucida risolutezza con cui coordinava gli uomini posti alle sue dipendenze, portandosi di volta in volta dove più intensa e pericolosa si sviluppava l'azione avversaria. All'atto del ripiegamento recuperava sotto il fuoco nemico alcuni mezzi rimasti abbandonati nelle fasi più concitate del combattimento. Chiaro esempio di senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elevate doti d'artimento». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al serg. magg.f.par. Massimo Di Quinzio, nato l'11 novembre 1965 a Tivoli (Roma), con la motivazione: «Sottufficiale incursore paracadutista, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, inquadrato nel reparto incursori paracadutisti impegnato il 2 luglio 1993 nello sganciamento delle forze italiane dalla zona dell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, si prodigava con grande coraggio, perizia e generosità nell'area della battaglia. La sua azione tempestiva ed inesauribile protrattasi per più ore sotto l'intenso fuoco nemico da cui veniva fatto segno, risultava determinante per la positiva conclusione dell'azione, senza ulteriore spargimento di sangue. Ha evidenziato professionalità, senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo ed ha suscitato con tale comportamento l'ammirazione dei commilitoni ed il consenso dei superiori. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro alla brigata "Folgore" ed all'Esercito italiano». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al serg. magg.f.par. Marco Di Sarra, nato il 18 aprile 1963 a Terni, con la motivazione: «Sottufficiale incursore paracadutista, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, inquadrato nel reparto incursori paracadutisti impegnato il 2 luglio 1993 nell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, si prodigava con grande coraggio e generosità nell'area della battaglia. La sua azione tempestiva ed inesauribile protrattasi per più ore sotto l'intenso fuoco nemico da cui veniva fatto segno, risultava determinante per la positiva conclusione dell'azione, senza ulteriore spargimento di sangue. Ha evidenziato professionalità, senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo ed ha suscitato con tale comportamento l'ammirazione dei commilitoni ed il consenso dei superiori. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro alla brigata "Folgore" ed all'Esercito italiano». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al magg.f.par. Pietro Claudio Marini, nato il 13 agosto 1949 a Fivizzano (Massa Carrara), con la motivazione: «Vice comandante della base operativa incursori, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993, durante lo sganciamento delle forze italiane dalla zona dell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, riceveva l'ordine di portarsi nella zona dei combattimenti per fronteggiare la situazione e favorire il deflusso dei mezzi. Nonostante il fuoco di fucileria che da posizione favorevole batteva i mezzi italiani bloccati sulla strada, concepiva, organizzava ed attuava, per i distaccamenti operativi al suo comando, un'operazione di fissaggio ed aggiramento al fine di neutralizzare le sorgenti di fuoco nemiche. Nel corso di tale ardita azione si evidenziava per spirito d'iniziativa, coraggio e determinazione. In particolare coordinava e conduceva un'efficace azione di rastrellamento sotto intenso fuoco nemico. Fatta defluire una prima colonna di mezzi italiani riordinava i propri distaccamenti e si riportava sul luogo dei combattimenti al fine di far defluire le rimanenti forze italiane senza ulteriori perdite. Fulgido esempio di elette virtù militari, senso del dovere e sprezzo del pericolo». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al car. par. Marco Menicucci, nato il 10 gennaio 1968 a Pontedera (Pisa), con la motivazione: «Carabiniere paracadutista addetto al nucleo di polizia facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, la sera del 9 luglio 1993, durante l'espletamento di un servizio di carattere operativo-informativo, veniva fatto segno da numerosi colpi d'arma da fuoco a seguito di un agguato perpetrato da guerriglieri somali. Per tutta la durata dell'azione si batteva con coraggio, determinazione e sprezzo del pericolo. Durante la fase di ripiegamento veniva ferito da un miliziano somalo. Soccorso dai commilitoni manteneva comportamento sereno dando prova di grande forza d'animo, coraggio ed elette virtù militari». — Mogadiscio (Somalia), 9 luglio 1993.

Al cap.f.par. Emilio Ratti, nato l'8 agosto 1957 a Santo Stefano di Magra (La Spezia), con la motivazione: «Capo ufficio operazioni del raggruppamento "Bravo" facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993, partecipava all'operazione "Canguro 11" che prevedeva il rastrellamento di un quartiere della città di Mogadiscio. Nel corso dei successivi scontri, originati da un proditorio attacco condotto da miliziani somali, metteva in luce un indomito coraggio ed elevate doti professionali, coadiuvando il comandante di reggimento nel coordinamento delle azioni volte a contrastare l'attacco avversario. Successivamente, ricevuto il compito di provvedere allo sgombero dei militari feriti, alcuni dei quali in modo grave, si poneva a capo di un colonna di mezzi con i quali, incurante dei gravi rischi a cui andava incontro per l'intenso fuoco nemico, si distingueva per il coraggio e la perizia con cui acquisiva, sotto la violenta azione avversaria, la posizione più idonea per il recupero dei feriti. Manovrando i mezzi con capacità e lucida risolutezza, riusciva a raggiungere le più vicine strutture sanitarie nazionali. Chiarissimo esempio di soldato, di capacità di comando, mirabile altruismo, sprezzo del pericolo ed elevate virtù militari». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al par. Luciano Romagnoli, nato il 12 maggio 1972 a Torino, con la motivazione: «Paracadutista di leva, facente parte del contingente militare italiano "Ibis" impegnato nella operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, il 2 luglio 1993, veniva comandato a prestare servizio su un check-point dislocato in un quartiere di Mogadiscio notoriamente turbolento. Iniziati i combattimenti nei pressi della posizione ad opera di numerosi miliziani somali, sebbene la postazione del cui presidio era responsabile con altro militare venisse fatta oggetto da intenso fuoco nemico, contrastava efficacemente l'incessante azione avversaria per l'intera durata dei combattimenti. Rimasto ferito, non dava segni di cedimento fisico e morale ed abbandonava la postazione solo su ordine del suo diretto comandante. Chiaro esempio di sprezzo del pericolo, elevato senso del dovere e della disciplina». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

Al mar. ord.f.par. Mario Vento, nato l'11 febbraio 1957 ad Alatri (Frosinone), con la motivazione: «Sottufficiale incursore paracadutista facente parte del contingente militare italiano "Ibis", impegnato nell'operazione umanitaria ONU di "Peace Keeping", in Somalia, inquadrato nel reparto incursori paracadutisti impegnato il 2 luglio 1993 nello sganciamento delle forze italiane dalla zona dell'agguato perpetrato da guerriglieri somali, si prodigava con grande coraggio, perizia e generosità nell'area della battaglia. La sua azione tempestiva ed inesauribile protrattasi per più ore sotto l'intenso fuoco nemico cui veniva fatto segno, risultava determinante per la positiva conclusione dell'azione, senza ulteriore spargimento di sangue. Ha evidenziato professionalità, senso del dovere, coraggio e sprezzo del pericolo ed ha suscitato con tale comportamento l'ammirazione dei commilitoni ed il consenso dei superiori. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro alla brigata "Folgore" ed all'Esercito italiano». — Mogadiscio (Somalia), 2 luglio 1993.

95A2367

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 246/1995 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale: «TICLOPIDINA DOROM» (ticlopidina) compresse × mg 250.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa n. 1, codice fiscale 09300200152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge: n. 537/1993:

30 compresse filmate da 250 mg;

numero A.I.C. 029296011 (in base 10) 0VY1DC (in base 32);

classe *b)*: con applicazione della nota nove; prezzo L. 28.500, ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una compressa contiene: ticlopidina cloridrato mg 250;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido; idrossipropilmeticellulosa; magnesio stearato; biossido di titanio; povidone; silice colloidale; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile).

In caso di pregresso infarto miocardico e di pregressi attacchi ischemici transitori, l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace.

La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni di impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra citata, eseguendo i controlli indicati nelle «Precauzioni di impiego» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 247/1995 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale: «TICLOPIDINA BIOSELECTA» (ticlopidina) compresse × mg 250.

Titolare A.I.C.: Bioselecta S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa n. 1, codice fiscale 10937260155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Poli industria chimica S.p.a. nello stabilimento comune sito in Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 250 mg;

numero A.I.C. 029291010 (in base 10) 0VXWJ2 (in base 32);

classe *b)*: con applicazione della nota nove; prezzo L. 28.500, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una compressa contiene: ticlopidina cloridrato mg 250;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido; idrossipropilmeticellulosa; magnesio stearato; biossido di titanio; povidone; silice colloidale; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile).

In caso di pregresso infarto miocardico e di pregressi attacchi ischemici transitori, l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace.

La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni di impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra citata, eseguendo i controlli indicati nelle «Precauzioni di impiego» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto NFR n. 248/1995 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale: «CALCIUM-SANDOZ FORTISSIMUM», nelle preparazioni compresse effervescenti e bustine (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la preparazione compresse effervescenti è prodotta, controllata e confezionata sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via Quaranta, 12, sia dalla società Laboratoires Sandoz S.A. nello stabilimento sito in Orleans (Francia).

La preparazione bustine è prodotta, controllata e confezionata sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via Quaranta, 12, sia dalla società Fine Foods NTM S.p.a. nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Per la preparazione bustine le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate oltre che dalla società Sandoz Prodotti Farmaceutici S.p.a. presso l'officina comune di Milano anche dalle società:

Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in S. Prospero sulla Secchia s/s (Modena);

S.I.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano);

S.I.G.M.A.R. Italia S.r.l., nello stabilimento sito in via Sombreno, 11, Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine 1000 mg;

numero A.I.C. 005259041 (in base 10) 050HT1 (in base 32);

classe *a)*: prezzo L. 15.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale;

30 compresse effervescenti 1000 mg;

numero A.I.C. 005259039 (in base 10) 050HSZ (in base 32);

classe *a)*: prezzo L. 15.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 12 marzo 1995, n. 86, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione:

una bustina contiene:

principi attivi:

gluconato-lattato di Ca 5.880,00 mg;

carbonato di Ca 600,00 mg,

(corrispondenti a 1000,00 mg di calcio ione);

eccipienti: acido citrico anidro, aspartame, aroma limone polvere (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente da 1.000 mg contiene: principi attivi:

gluconato-lattato di Ca 5.230,00 mg;

carbonato di Ca 800,00 mg,

(corrispondenti a 1.000,00 mg di calcio ione);

eccipienti: aroma arancio, saccarina sodica, polietilenglicole 4000, sodio bicarbonato, aroma mandarino, acido citrico anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della deplezione calcica nei casi in cui le sole misure dietetiche risultino inadeguate come nella terapia di mantenimento della tetania calciopriva e nelle ipocalcemie indotte da farmaci. Osteoporosi, osteomalacia ed altri gravi disturbi della calciofissazione e del metabolismo osseo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 253 del 30 marzo 1995

Specialità medicinale: «VAGIFEM» (estradiolo) nella forma sistema di applicazione vaginale monodose da 0,025 mg di estradiolo.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S di Bagsvaerd (Danimarca) rappresentata in Italia dalla Novo Nordisk farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato, 129, codice fiscale 03918040589.

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bagsvaerd (Danimarca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 sistemi di applicazione vaginale monodose da 0,025 mg di estradiolo;

numero A.I.C. 028894018 (in base 10) 0VKSU2 (in base 32);

classe *c)*: ogni sistema di applicazione monodose contiene una compressa di:

principio attivo: Estradiolo (NOVO 279) 0.025 mg.

Eccipienti:

Metilidrossipropicellulosa	53,7 mg
Lattosio	17,9 mg
Amido di mais	8,0 mg
Magnesio stearato	0,4 mg
Rivestimento a film	ca 0,5 mg
Metilidrossipropilcellulosa	ca 0,45 mg
Polietilenglicole 6000	ca 0,05 mg

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle vaginiti atrofiche dovute a carenza estrogenica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A2413

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1995 l'Associazione italiana della Croce rossa, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Monesiglio (Cuneo), via F. Corsini n. 18, da destinare a sede per uffici e servizi operativi del sottocomitato C.R.I. di Monesiglio, al prezzo di L. 95.000.000.

95A2349

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 aprile 1995

Dollaro USA	1727,88
ECU	2289,44
Marco tedesco	1248,56
Franco francese	353,42
Lira sterlina	2770,66
Fiorino olandese	1115,26
Franco belga	60,631
Peseta spagnola	13,964
Corona danese	317,65
Lira irlandese	2821,97
Dracma greca	7,660
Escudo portoghese	11,801
Dollaro canadese	1263,81
Yen giapponese	20,725
Franco svizzero	1508,80
Scellino austriaco	177,46
Corona norvegese	277,48
Corona svedese	232,65
Marco finlandese	401,46
Dollaro australiano	1267,75

95A2423

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 aprile 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 aprile 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 luglio 1995 è di L. 97,46, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 ottobre 1995 è di L. 94,76 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 aprile 1996 è di L. 89,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A2412

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		275.634.190.751		
Gestione di bilancio	Entrate finali	41.245.577.069.603		— 8.715.379.114.995
	Spese finali		49.960.956.184.598	
	Rimborso di prestiti		8.890.301.594.290	
	Accensione di prestiti	18.067.181.466.692		
	TOTALE	59.312.758.536.295	58.851.257.778.888	461.500.757.407
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	325.992.114.638.343	323.029.209.172.978	2.962.905.465.365
	Crediti di tesoreria (a)	243.418.374.099.842	246.903.345.741.114	— 3.484.971.641.272
	TOTALE	569.410.488.738.185	569.932.554.914.092	— 522.066.175.907
	TOTALE COMPLESSIVO	628.998.881.465.231	628.783.812.692.980	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1995			215.068.772.251	
	TOTALE A PAREGGIO	628.998.881.465.231	628.998.881.465.231	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 gennaio 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	275.634.190.751	215.068.772.251	— 60.565.418.500
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	453.433.402.637.079	3.484.971.641.272
TOTALE	450.224.065.186.558	453.648.471.409.330	3.424.406.222.772
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	905.402.741.993.637	— 2.962.905.465.365
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.215.771.341.714	— 451.754.270.584.307	461.500.757.407

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) (in miliardi di lire) al 31 gennaio 1995: L. 1.847.325.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	36.126.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	5.091.038.399.106 *				
ENTRATE CORRENTI	41.217.038.399.106 *	TITOLO I — Spese correnti	43.950.699.300.320	Risparmio pubblico	— 2.733.660.901.214 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	28.538.670.497 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	6.010.256.884.278		
ENTRATE FINALI	41.245.577.069.603	SPESE FINALI	49.960.956.184.598	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 8.715.379.114.995
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	8.890.301.594.290		
ENTRATE FINALI	41.245.577.069.603	SPESE COMPLESSIVE	58.851.257.778.888	Ricorso al mercato	— 17.605 680.709.285
TITOLO IV — Accensione di prestiti	18.067.181.466.692				
ENTRATE COMPLESSIVE	59.312.758.536.295	SPESE COMPLESSIVE	58.851.257.778.888	Saldo di esecuzione del bilancio	461.500.757.407

* Dati provvisori

95A2350

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L.			2.753.848.913.612		
II In deposito all'estero	»			27.230.811.163.073	29.984.660.076.685	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				10.354.304.250.476	
CASSA	»				6.520.494.436	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L.			176.810.684.788		
II Anticipazioni:						
in conto corrente	L.		1.917.055.583.205			
a scadenza fissa	»					
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			1.917.055.583.205		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				2.093.866.267.993	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L.			7.976.054.993.312		
II Altre attività:						
biglietti e divise	L.		3.384.225.344			
corrispondenti in conto corrente	»		1.806.684.347.248			
depositi vincolati	»		1.526.280.680.400			
diverse	»		5.880.284.551.477	9.216.633.804.469	17.192.688.797.781	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.742.634.620.560	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			23.323.781.922.518		
II Conti speciali	»			7.439.568.669.148	30.763.350.591.666	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993.	L.					
II Altri.	»			20.870.080.140	20.870.080.140	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				52.539.383.112.600	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità	L.		108.709.463.910.081			
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie.	»		4.593.116.988.537			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»		3.239.198.032.103	192.747.535.930.721		
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie.	L.		128.069.562.973			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		551.134.177.786	679.203.740.759		
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	301.256.572				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	194.040.774.192	194.342.030.764			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.172.937.685				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	5.723.750.933	30.896.688.618			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	576.105.052.981				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»	714.081.974.413	1.290.187.027.394	1.515.425.746.776	194.942.165.418.256	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				195.762.121.467	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L.			94.637.317.925		
II Altri oneri pluriennali	»			12.502.631.628	107.139.949.553	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L.			3.523.455.258.393		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			612.891.803.102		
III Mobili	»			156.679.670.730		
IV Impianti	»			320.472.136.381		
V Monete e collezioni	»			944.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.178.286.226.880	3.436.156.734.764	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				15.914.871.681	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L.			193.481.064.020		
II Debitori diversi:						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
altri debitori	»		1.287.389.269.098	4.181.246.103.767		
III Altre	L.			4.125.256.542.714	8.499.983.710.501	
RATEI	L.				3.456.693.557.204	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				180.525.054.914	
	L.				361.032.619.710.677	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L.			2.225.472.557.555.366		
II Depositari di titoli e valori	»			14.852.327.631.268		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione.	»			123.262.026.637		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			103.258.602.249.575		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine).	»			32.320.423.478.983		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			9.337.744.646.961		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso).	»			397.593.535.759	2.385.762.511.124.549	
TOTALE	L.				2.746.795.130.835.226	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

95A2351

31 gennaio 1995 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		94.210 862.314.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		1.014.876.660 884	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I Ordini di trasferimento	L.	—		
II Altri	»	85 918 873	85.918 873	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	90.288 514 202.423		
II Di altri enti	»	70 843 952 520	90 359.358.154 943	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.809 023		
II Società costituende	»	560.062.891		
III Altri	»	12.885.401 545	13.452.273.459	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		60.753 331.667	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		189.315.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»		7.439.568 669.148	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I Depositi in valuta estera	L.	622.678.943.395		
II Conti dell'estero in lire	»	619.514.009.748		
III Altre	»	—	1.242 192 953 143	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.096 938 871 036	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		63.731.884.671 857	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		5 924.676.889.930	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		137.468.272.041	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.149.209.040 500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36.576.971 167.112		
II - Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401		
III Svalutazione portafoglio	»	234.919.178 078		
IV Oscillazione cambi	»	3.170.059.865.788		
V Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T U I.R.	»	1.807.987.173.303		
VI Oscillazione titoli	»	7.322.814.246 990		
VII Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480		
VIII Assicurazione danni	»	969.691.685.925		
IX Ricostruzione immobili	»	2.343.801.851.969		
X Rinnovamento impianti	»	891.250.000.000		
XI Imposte	»	586.473.986 745		
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.458.207.900.630		
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.789.838.838		
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.420.938.068		
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	—	63.369 189 858 327	
PARTITE VARIE				
I Creditori diversi	L.	74 999.441 384		
II Altre	»	1.902 663.734.236	1.977 663.175.620	
RATEI	L.		238 327.301.742	
RISCONTI	»		290.000	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		2.720.554.268.434	
RISERVA STRAORDINARIA	»		2.928.748.193.908	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278 970 875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T U I R.	»		27.471.760.070	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		4.285.958.332.497	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		487.151.666.484	
	L.		361.032 619.710.677	
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 225.472 557.555.366		
II Titoli e valori presso terzi	»	14.852.327.631.268		
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	123.262.026 637		
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	103.258.602.249.575		
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	32.320.423.478.983		
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	9.337.744.646.961		
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	397.593 535 759	2.385 762.511.124 549	
TOTALE	L.		2.746 795.130.835.226	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Chioggia e Monte Argentario

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 51, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio n. 26, mappale n. 3856.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 400, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio n. 26, mappale n. 3838.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 520, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio n. 26, mappale n. 3832.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 5 gennaio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 288 circa, sita nel comune di Monte Argentario, località Calvello (Porto S. Stefano), riportata nel catasto terreni del medesimo comune, alla partita n. 838, foglio n. 15, particelle numeri 391, 390 e 307.

95A2352

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1995, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1995:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 132 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 100.000
» 86 titoli di » 500.000
» 66 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 144.500.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 22 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 250.000
» 83 titoli di » 500.000
» 63 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 109.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 500.000
» 33 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 39.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 16 titoli di » 500.000
» 117 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 128.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 29 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 104.750.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 28 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 250.000
» 42 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 55.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 489 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 489.150.000.

Totale generale L. 1.071.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

95A2353

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 357.000
- semestrale .... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 65.500
- semestrale .... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 200.000
- semestrale .... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 65.000
- semestrale .... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 199.500
- semestrale .... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 687.000
- semestrale .... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvaliazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11